

Ente

Regola di Canazei

[sec. XV] - 1810 agosto 31

Luoghi

Canazei

Archivi prodotti

Comune di Canazei, [sec. XV] - 1810 agosto 31

Storia

Nell'area trentina lo sfruttamento collettivo delle risorse naturali, che in quanto zona di montagna costituì il fondamento dell'organizzazione delle locali comunità di villaggio, è probabile risalisse a tempi antichi, non essendo cessato interamente neppure in età romana e avendo ricevuto un nuovo impulso in età longobarda.
Incerta appare invece nell'ambito italiano più generale l'origine delle comunità di villaggio, sulla quale è stato a lungo dibattuto nelle diverse stagioni storiografiche. La fase di transizione da più antiche forme comunitarie alla comunità rurale vera e propria, dotata delle forme istituzionali che poi ne accompagnarono l'esistenza attraverso il medioevo e l'età moderna, fu assai diversificata da luogo a luogo e si estese all'incirca dall'XI al XIII secolo.
Le comunità rurali trentine (una realtà non sempre uniforme) assunsero il nome di regole, mentre carte di regola erano detti gli statuti che, originati da antiche consuetudini fissate per iscritto a partire dal XIII secolo, normavano lo sfruttamento dei beni collettivi, prescrivendo inoltre modi e termini del governo delle comunità.
Risale al 1253 la prima menzione documentaria dell'esistenza di una comunità di Fassa. La valle apparteneva al principato vescovile di Bressanone; il confine con il principato vescovile di Trento, che nel primo secolo di esistenza del potere temporale dei due vescovi-conti correva al di sopra di Predazzo, successivamente venne fissato a nord di Moena e prima di Soraga.
Le vicinie di Canazei, Gries, Alba e Penia formavano la regola di Canazei, una delle sette regole (in tempi più antichi erano dodici) in cui erano ripartiti gli insediamenti abitativi fassani.
L'organizzazione in regole - termine che si adatta all'intera realtà del territorio ma che aveva connotati anche profondamente diversi da luogo a luogo - caratterizzò, con mutamenti poco percettibili e di lungo periodo, la vita delle vallate della regione trentina durante tutta l'età medievale e l'antico regime. Solo verso la fine del Settecento il governo asburgico, e in parte anche quelli vescovili di Trento e Bressanone per le comunità a essi sottoposte, operarono per ricondurre tali forme di autogoverno entro l'alveo dell'amministrazione statale in via di consolidamento.
Nel 1804, dopo la secolarizzazione del principato vescovile di Bressanone, la giurisdizione di Fassa con Canazei, Gries, Alba e Penia, venne inclusa nel Circolo all'Adige e Isarco insieme a Tiers, mentre le altre terre del vescovo brissinese furono aggregate al Circolo della Pusteria.
Con la secolarizzazione dei due principati vescovili, venne estesa ai territori appartenuti a questi ultimi l'ordinanza del 10 maggio 1787, emanata sotto l'imperatore Giuseppe II, che vincolava le adunanze regoliere a un permesso da rilasciarsi da parte dell'autorità superiore. Altre

limitazioni (soppressione delle regolanie maggiori e minori) giunsero da parte del governo bavarese nel 1807.
Mediante l'editto del 24 luglio 1808, in concomitanza con la ristrutturazione del regno di Baviera sulla base dell'esperienza istituzionale francese, pur rimanendo formalmente ancora in vigore le carte di regola, quelle che erano ormai definite "le comuni" furono interamente sottomesse alle autorità statali. In tale data il Tirolo fu ripartito in soli tre circoli e la parte italiana del paese fu riunita nel Circolo all'Adige; a quest'ultimo appartennero anche Canazei, Gries, Alba e Penia insieme agli altri territori fassani, che in data 30 marzo 1807 erano stati inseriti nel giudizio distrettuale di Cavalese.
Per quanto riguarda le antiche comunità rurali del territorio trentino, l'atto finale della loro esistenza si compì sotto il Regno italico. Nel Regio Decreto del 24 luglio 1810, che stabiliva la ristrutturazione amministrativa operata nel neoistituito Dipartimento dell'Alto Adige sulla base di quella vigente nel Regno, venivano proposte (e poi realizzate con l'attivazione del Dipartimento il 1 settembre 1810) le aggregazioni delle molte comunità sparse sul territorio in un numero fortemente ridotto di comuni amministrativi, posti sotto un diretto e rigido controllo da parte delle autorità statali.
Mediante un decreto successivo, datato 23 agosto 1810, veniva esteso al Dipartimento l'ordinamento amministrativo dei comuni del Regno italico.
La regola di Canazei con le sue vicinie fu aggregata al comune di Campitello.

Condizione giuridica

L'antica organizzazione regoliera si fondava su un patrimonio consuetudinario che solo in tempi successivi venne codificato in forma scritta nelle cosiddette carte di regola. Esse costituirono il fondamentale strumento legislativo dell'organizzazione comunitaria e garantirono alla stessa l'esercizio autonomo di una sorta di bassa giurisdizione riguardo ai contenziosi di natura economica e nell'uso dei beni comuni che si sviluppavano con frequenza all'interno delle comunità.
Dal punto di vista normativo la materia regoliera si situava al livello più basso di un contesto statutario assai composito, sia dal punto di vista della gerarchia delle fonti, che da quello della varietà degli esempi locali, ai cui vertici stavano gli statuti per la materia civile e 'criminale' (penale).
Caratteristiche comuni agli statuti regolieri, pur all'interno di un panorama assai vario fatto di adattamenti alle esigenze e alle realtà dei singoli villaggi, furono una stesura (così come eventuali riforme e aggiunte) scaturita da esigenze e decisioni collettive e la necessità dell'approvazione da parte dell'autorità superiore competente per territorio: i principi vescovi, il conte del Tirolo, il dinasta feudale, gli organismi preposti all'amministrazione degli ambiti di governo cittadini.
In un primo tempo anche la Valle di Fassa si reggeva attraverso norme consuetudinarie trasmesse su base orale, che successivamente furono codificate in differenti versioni statutarie, compilate a partire dalla metà del Quattro-, fino agli ultimi anni del Settecento.
Lo Statuto della giudicatura di Fassa del 1782, dal titolo De' congressi ossia comuni generali, costituì l'ultima versione statutaria fassana prima della soppressione degli statuti locali, le cosiddette "fonti di diritto proprio". Esso raccoglie per lo più norme generali di carattere economico e organizzativo (per la materia civile e penale si faceva riferimento alla Landesordnung tirolese) riguardanti l'intera giudicatura di valle, norme alle quali erano vincolate tutte le regole che ne facevano parte.
Come però spesso accadeva in altri luoghi della regione pure caratterizzati da un regime consociativo (vedi ad esempio Fiemme), le diverse componenti della comunità generale di Fassa mantenevano anche ambiti territoriali propri, per la cui gestione si avvalevano di carte di regola specifiche. Ciò si evince dal fatto che ci sono pervenuti due dei documenti di cui verosimilmente un tempo erano fornite tutte le regole della valle (e perciò anche Canazei, Gries, Alba e Penia): Statuto et ordini della onoranda regola e uisinanza de Poza (13 maggio 1616, copia del 1679) (A. Casetti, p. 576); Autentichi ordini ovvero formolar della nostra onoranda regola di Perra anno 1701 (A. Casetti, p. 541).
Si ricorda infine che, oltre alle carte di regola, negli archivi comunali del Trentino si rinvencono spesso normative accessorie per gli ambiti economici più diversi (acque, incendi, vettovaglie e così via), insieme ad altri

atti di carattere amministrativo. Per ricostruire la vita delle antiche comunità locali si deve dunque fare riferimento a una documentazione complessiva assai composita.

Funzioni, occupazioni e attività

L'organizzazione in regole delle comunità rurali era diffusa su tutto il territorio trentino, indipendentemente dal contesto politico di appartenenza (vescovile o tirolese) dei diversi villaggi e dal tipo di vincolo degli stessi nei confronti delle due superiorità: diretto - talvolta mitigato da privilegi - o mediato dall'investitura concessa a favore di qualche casato nobiliare).
Scopo dell'amministrazione regoliera era provvedere all'organizzazione interna di ogni comunità, secondo moduli improntati all'autogoverno, e inoltre disciplinare lo sfruttamento dei beni comuni e tutelare gli ambiti di possesso familiari, nonché dirimere i relativi frequenti contenziosi che ne derivavano, punendo le altrettanto numerose infrazioni che venivano commesse.
Il territorio delle antiche comunità trentine, in origine indivisibile e inalienabile, era costituito:
- in misura minore da beni cosiddetti 'divisi', poderi situati nei pressi dell'abitato assegnati ai diversi nuclei famigliari (fuochi) e nel corso del tempo divenuti simili a proprietà private, benché in parte ancora sottoposti a vincoli collettivi; in questo caso la normativa tutelava diritti individuali: rispetto dei confini, protezione da furti e da danni di vario genere, prescrizioni per lo sfalcio dei prati e così via, secondo una normativa nutrita e legata alla realtà economica specifica delle diverse comunità;
- in gran parte, soprattutto nelle alte valli, da ampie superfici boschive e pascolive sfruttate in comunione tra coloro che godevano dei diritti di incolato, i vicini, dove lo scopo della minuziosa regolamentazione era uno sfruttamento controllato dei beni comuni, che avevano innanzi tutto la funzione di integrare il reddito delle singole famiglie.
La diffusione dell'istituzione regoliera avveniva a diversi livelli. Nei casi più frequenti si trattava di singole regole autonome costituite da un villaggio (a volte formato da più nuclei abitati), fino a forme organizzative composte da più di una comunità (comunità di valle, vicinie e altre forme aggregative).
In quest'ultimo esempio va compreso anche il caso della comunità di Fassa, la quale però non era caratterizzata, come la vicina Fiemme, da ampie superfici boschive e pascolive gestite in comune fra tutte le regole della valle; il bosco d'altronde, data l'altitudine di questi luoghi, era stato spesso sospinto fino ai piedi delle montagne dallo sviluppo degli abitati e dalla necessità di terra coltivabile. Gli aspetti comunitari di questa gestione di valle riguardavano perciò soprattutto il disciplinamento dei rapporti tra le diverse regole e tra le stesse e i rappresentanti dell'autorità principesco-vescovile, oltre a materie di interesse collettivo, come la viabilità, l'approvvigionamento di generi di prima necessità, l'uso dei pascoli, il versamento delle decime, le osterie, le fiere, i dazi, i pesi e le misure, la caccia e la pesca.
La regola di Canazei, formata dalle quattro vicinie di Canazei, Gries, Alba e Penia, costituiva parte della comunità di valle Fassana ed era inserita nel distretto amministrativo della cosiddetta Valle di Sopra, comprendente appunto gli insediamenti abitativi della parte superiore della valle.
Le singole regole appartenenti alla comunità di Fassa mantennero una certa quota di beni in comune tra le proprie vicinie ma sembra di dedurre dalla documentazione che si cercasse con l'andare del tempo di giungere a una separazione anche di questi più ristretti ambiti collettivi. Come appare dal documento della vicinia di Canazei del 2 luglio 1627 (1), riguardante la suddivisione del bosco comune tra le frazioni di Gries, Canazei, Alba e Penia. In comunione pare invece essere stata gestita la segheria, per lo meno da parte di Canazei e Gries (Vicinia di Canazei, n. 12, maggio 1776) e di Penia e Alba (Vicinia di Alba, n. 3, 17 marzo 1702, 14 luglio 1754).
Le comunità di villaggio trentine seguirono linee evolutive e processi di mutamento misurabili solo nel lungo periodo, mantenendo sempre una propria marcata autonomia riguardo all'uso del proprio territorio (fatte salve le prerogative di natura feudale), nonostante qualche intervento correttivo apportato nel corso dell'età moderna dagli apparati politici superiori. La crisi delle regole sopraggiunse solo nel tardo Settecento, con le riforme introdotte sia dai

sovrani illuminati di casa d'Austria, che dai vescovi di Trento e Bressanone, volse al consolidamento dell'apparato amministrativo e a ricondurre entro l'alveo statale le numerose forme di autogoverno periferiche.

Struttura Amministrativa

Prescindendo dalle infinite varianti determinate dalla necessità di adattare le norme e l'organizzazione alle esigenze particolari di ogni comunità (dipendenti dal livello altimetrico e dall'economia praticata, nonché dal grado di autogoverno goduto), l'amministrazione regoliera presenta comunque un'intelaiatura che fu comune a tutti i villaggi trentini.
Supremo organo deliberativo era l'assemblea plenaria dei vicini (denominata in vario modo: regola generale, regola grande, regola piena ...), che si riuniva almeno una volta all'anno per rinnovare l'apparato amministrativo e per prendere altre risoluzioni determinanti per la vita della comunità (rinnovo degli statuti, rendiconto annuale degli amministratori, vendita di beni comuni e così via). Essa era formata da tutti i capifamiglia del villaggio e costituiva il momento partecipativo sul quale si fondava l'essenza della vita della regola. L'ordinaria amministrazione era solitamente affidata a una sorta di consiglio (esso pure variamente denominato) costituito dagli ufficiali posti ai vertici del governo regoliero.
L'apparato amministrativo, scelto su votazione o col sistema della rotazione, era spesso complesso e appesantito dall'obiettivo di rendere compartecipe un grande numero di soggetti. Se ne possono riassumere le figure principali, che nel caso di comunità ridotte non erano tutte presenti, mentre negli esempi più complessi si moltiplicavano fino a costituire un ingranaggio farraginoso.
Cariche preminenti:
- il sindaco (o sindaco), con compiti (più o meno estesi) di supervisione nell'amministrazione e di tutore degli interessi della regola in occasione di vertenze della stessa con l'autorità superiore, con altre comunità, con privati;
- il regolano, dotato spesso di vari compiti, ma soprattutto di una bassa potestà giudiziaria relativamente alle infrazioni statutarie (sostituito nelle vallate meridionali da un console o un massaro);
- i giurati, consiglieri investiti di rilevanti incarichi amministrativi e in qualche più raro caso dotati delle competenze giudiziarie proprie del regolano.
Mansioni esecutive:
- i saltari, con funzioni paragonabili a quelle degli odierni ufficiali giudiziari, messi comunali, vigili urbani, erano però innanzi tutto guardie forestali e campestri;
- altre cariche istituite con una certa frequenza erano quelle di segretario o attuario, degli stimadori dei danni, dei controllori di pesi e misure, degli scossori delle "steure" (da Steuer, tassa) e delle "colte" (o "collette"), dei soprastanti (alle acque, al fuoco, alle vettovaglie), dei pastori (che conducevano il bestiame dei vicini al pascolo e all'alpeggio), del malgaro (che sovrintendeva alla lavorazione e alla distribuzione all'interno della comunità dei prodotti lattiero-caseari).
La complessità dell'organizzazione amministrativa della Valle/giudicatura di Fassa vedeva spesso un intersecarsi degli ambiti della singola regola, con quelli del resto del territorio.
Organi riguardanti strettamente il governo della regola di Canazei, Gries, Alba e Penia (uguali anche per le altre regole fassane) erano:
- i Congressi regolari generali, cioè quelli che in altri luoghi del territorio trentino prendevano il nome di regole generali: si svolgevano presso ogni regola generalmente due volte l'anno, alla presenza del capitano o di un sostituto; erano formati dai capifamiglia del vicinato; avevano lo scopo trattare gli affari più importanti della regola e di eleggere uno/due regolani, gli uomini di risposta, i deputati o uomini di regola, l'attuario della regola;
- i Congressi regolari ordinari, una specie di „giunta" della regola: convocati durante l'anno secondo le necessità, alla presenza delle autorità della valle, erano formati dai regolani, dagli uomini di risposta, da 4-6 deputati (ivi compresi i giurati "giudiciali") a seconda dell'ampiezza della regola.
Organi che estendevano la propria autorità al di sopra delle singole regole ma che trattavano anche problemi inerenti a queste ultime, unitamente alle questioni riguardanti l'insieme delle regole della valle, erano:
- i Congressi o Comuni generali, convocati su licenza e alla presenza del capitano, formati dai due procuratori (uno per la Valle di Sotto e uno per la Valle di Sopra) e dai 14

rappresentanti delle regole della valle (due per ciascuna di esse);
- i Congressi o Comuni straordinari, convocati in caso di necessità, sempre alla presenza delle autorità, e formati dai due procuratori, dagli uomini di risposta, da tutti i regolani, da 1-2 deputati per ogni regola;
- i Congressi o Comuni ordinari, a scadenza mensile e alla presenza delle autorità, formati dai due procuratori e dagli uomini di risposta, allo scopo di trattare gli affari delle regole della valle;
visti i differenti interessi della parte inferiore della valle rispetto a quella superiore, in sostituzione delle riunioni ordinarie e straordinarie poteva essere convocato
- il Congresso della Valle di Sotto (o Comun della Pieve) o
- il Congresso della Valle di Sopra (o Comun della Monegaria).
Tra gli amministratori contemplati dall'organizzazione di valle, pochi esaurivano le loro mansioni all'interno delle singole regole, i più presenziavano invece anche negli organi con compiti più generali, che curavano gli interessi e discutevano i problemi dell'intera valle o di sue porzioni:
Procuratori (uno per la Valle di Sopra e uno per la Valle di Sotto)
- nominati per un triennio, in seno a un Comun straordinario, da parte degli uomini di risposta e dai regolani, su presentazione di 6 soggetti da parte dei procuratori uscenti (ma un tempo ogni regola presentava due candidati);
- compiti: obbedire al principe vescovo e ai suoi rappresentanti; notificare gli ordini superiori agli uomini di risposta e, tramite essi, alle rispettive regole e vicinie e controllarne la puntuale esecuzione; conferire ogni domenica con il capitano; tutelare i diritti e i beni della comunità generale, promuoverne i vantaggi, amministrarne onestamente le sostanze; controllare la manutenzione di strade e ponti; punire le regole renitenti agli ordini; convocare gli uomini di risposta e raccoglierne i voti in merito ad affari da intraprendersi da parte delle rispettive regole, facendo protocollare le deliberazioni prese; curare la conservazione dei documenti pubblici e farli tenere ben registrati; presentare il rendiconto annuale degli incassi e delle spese all'ufficio capitaniale, con l'intervento dei deputati delle regole; condannare i sudditi disobbedienti agli stessi procuratori e alle deliberazioni comunali (oltre i 2 fiorini decideva l'ufficio capitaniale); promuovere l'agricoltura e l'allevamento nella valle; vigilare sullo stato degli edifici ecclesiastici; vigilare su eventuali malattie del bestiame; esigere la "steura" di S. Andrea e portarla al capitano, che la trasmette alla camera vescovile; intervenire (solo il procuratore della Valle di sotto) alla nomina dei giudici parrocchiali e alle rese dei conti della parrocchia, controllandone l'andamento finanziario; controllare che non vi sia penuria di vettovaglie e in particolare di grano.
Uomini di risposta
- nominati per 6 anni (mutando ogni 3 anni la metà di essi), in seno ai Congressi regolari generali (di ogni regola);
- compiti: giurare fedeltà al principe vescovo e obbedienza al suo consiglio nelle mani del capitano o suo sostituto; sostenere l'ufficio per 6 anni, obbedendo ai comandi dei procuratori e prestando loro assistenza, a vantaggio del pubblico e non dei propri interessi o di quelli di una regola particolare o vicinia; comunicare alla propria regola gli affari di maggior importanza (quelli che i procuratori ritenessero di dover sottoporre alla stessa regola prima di deliberare in merito) e riferirne in tempo debito ai procuratori; notificare alle proprie regole sia i comandi del principe vescovo e del capitano, sia le deliberazioni della comunità di valle, vigilando inoltre sulla loro esecuzione; presentarsi ogni prima domenica del mese ai procuratori presso la chiesa di S. Giovanni di Vigo e quindi in loro compagnia recarsi all'ufficio capitaniale, per apprendere le disposizioni principesche; vigilare che i procuratori agiscano nel bene della comunità di valle e in caso contrario riferirne al capitano; nel giorno di S. Vito presentarsi all'ufficio capitaniale con aste e spade e accompagnare il capitano nell'esercizio delle sue funzioni.
Regolani (1-2 per ogni regola)
- nominati per un anno in seno ai Congressi regolari generali di ogni regola;
- compiti: obbedire al principe vescovo e al suo consiglio e capitano e dare pronta esecuzione ai loro comandi; sostenere per un anno l'ufficio, dirigendo gli affari della regola, mantenendone i diritti illesi, maneggiandone con accortezza le entrate, prestandosi alla resa di conto annuale a fine mandato, non aprendo vertenze senza motivo; sbrigare da se stessi le faccende ordinarie, senza i deputati o uomini di regola, e congregare gli stessi solo nelle questioni di maggior importanza; amministrare adeguatamente nell'ambito della regola e vicinie le materie inerenti pascoli, strade, ponti,

fontane; salvaguardare i confini della regola nei confronti delle giurisdizioni limitrofe; far osservare gli ordini dei boschi; non concedere in affitto monti o pascoli senza licenza capitaniale; far protocollare all'attuario le proposte e le deliberazioni scaturite dai Congressi regolari ed esibire al capitano detto protocollo quando lo richiedesse; non aggravare indebitamente i forestieri con collette e far osservare in merito la carta di regola; non imporre collette ai vicini senza licenza capitaniale; controllare la manutenzione e l'uso delle segherie pubbliche; custodire in un luogo idoneo le scritture della regola; castigare e pignorare i rei fino a un massimo di un fiorino, dando poi conto delle multe incassate.

Deputati o uomini di regola - nominati per 6 anni (mutando ogni 3 anni la metà di essi), in seno ai Congressi regolari generali di ogni regola; - compiti: comparire ai Congressi, salvo gravi impedimenti (in tal caso il capitano poteva chiamare un altro vicino a piacere); obbedire ai regolani, discuterne e votarne le proposte; far eseguire gli ordini della superiorità.

Sindaci delle chiese (due per i beni della parrocchiale di Vigo, due per la curazia di Campitello, due per la curazia di Alba, uno per le altre chiese della valle) - nominati (ciascuno) dal parroco, dal capitano e dal pubblico, su presentazione di due soggetti da parte del sindaco uscente; - compiti: vigilare sul buon mantenimento dei capitali della chiesa; riscuotere affitti, livelli, interessi di capitali; pagare regolarmente i debiti della chiesa e incassarne diligentemente i crediti; non fare spese straordinarie senza consenso di entrambi i direttori (il parroco e il capitano, i quali approveranno le spese oltre i 5 fiorini), prestare annuale rendiconto circa le entrate e le uscite, i capitali, gli interessi, gli affitti, i beni e altri introiti; controllare l'operato del sagrestano o monego; riparare le chiese e fornirle dei sacri arredi; stendere l'inventario dei mobili di dette chiese e annotare quanto acquistato durante il proprio mandato; nel caso di controversie, chiedere il mandato ai direttori per sostenere la causa davanti al foro capitaniale, promuovendo gli interessi della chiesa; sottoporre eventuali pagamenti fatti alla chiesa tramite beni mobili o immobili all'esame dei tassatori dell'ufficio capitaniale; versare alla cassa delle chiese i denari riscossi sull'amministrazione dei sindaci predecessori.

Sagrestano o monego - nominato con il medesimo criterio seguito per il sindaco della chiesa; - compiti: conservare in buono stato quanto è in sua custodia e descritto nell'inventario; servire i sacerdoti; suonare le campane per le sacre funzioni e in caso di calamità; vigilare sul rispetto dei luoghi sacri.

Anche rispetto alla manutenzione dei luoghi sacri la valle era divisa in una parte superiore e una inferiore. Così vi era la monegaria della Valle di Sopra e la monegaria della Valle di Sotto, che regolavano una serie di diritti goduti dal sacrestano come campanaro.

I verbali delle assemblee erano stesi da un pubblico scrivante o attuario. Vi era un attuario per gli uffici della comunità di valle e uno per le diverse regole. Il protocollo delle riunioni del Comun della Pieve era tenuto dal pubblico scrivante, quello del Comun della monegaria da un ufficiale detto ombolt, che faceva le veci del vicario.

Nel corso del tempo presso le diverse comunità del territorio trentino l'organizzazione amministrativa fu sottoposta a correttivi, apportati sia dall'interno (per avvenuti mutamenti economici e demografici), che da parte della autorità superiori. Ma la sostanza di una gestione svincolata da un effettivo controllo centrale permase fino agli sconvolgimenti introdotti nel tardo Settecento, i quali segnarono il declino dell'antico regime e dell'autogoverno comunitativo, preparando il passaggio verso il comune ottocentesco.

Contesto generale

Il territorio regionale entro il quale si erano sviluppati gli ambiti comunitativi era politicamente e amministrativamente complesso e disomogeneo: - spiritualmente non tutto l'odierno Trentino apparteneva alla diocesi tridentina (ne erano escluse la Val di Fassa, la Valsugana e altre località minori situate nella parte sudorientale della regione), che si estendeva invece su una parte dell'odierno Sudtirolo- Alto Adige; - politicamente alcune zone del territorio trentino (in Val d'Adige a nord di Trento, in Val di Non, in Val di Cembra, in Val di Fiemme, in alta Valsugana, in Vallagarina,

verso il lago di Garda) a partire dal XIII secolo passarono al conte del Tirolo e poi a casa d'Austria, altre (il Primiero, la bassa Valsugana e la Val di Fassa) non appartennero mai al vescovo di Trento. Amministrativamente il territorio trentino era governato: in parte direttamente dal principe vescovo (in particolare le Valli Giudicarie e quasi per intero le Valli di Non e Sole); per un'altra parte da famiglie nobili vassalle dello stesso; la pretura di Trento (vescovile) dal magistrato consolare; una parte da famiglie nobili vassalle del conte del Tirolo; la pretura di Rovereto (tirolese) da provveditori; la Val di Fassa dal principe vescovo di Bressanone (ma in età medievale costituì una giudicatura infeudata). L'amministrazione politico-economica era indistinta da quella giudiziaria e tale rimase fino all'Ottocento. L'amministrazione ecclesiastica si intersecava con quella politica; cellule fondamentali dell'organizzazione diocesana erano le pievi, nate ancor prima dell'anno 1000, le quali influirono poi sull'articolazione politica del territorio. La giudicatura di Fassa ad esempio coincise con il distretto della antica pieve di Vigo, la cui chiesa era dedicata a S. Giovanni Battista. L'organizzazione dei territori vescovili, suddivisi in gastaldie, scarie e deganie sotto la supervisione di un vicedomino, riguarda i primi secoli di vita del potere temporale vescovile. In Val di Fassa non vi era una gastaldia ma solo una degania, in virtù della scarsa popolazione; qui le istituzioni altomedievali sembrano essersi mantenute a lungo. Gli insediamenti abitativi della comunità di Fassa erano ripartiti in sette regole (in epoche precedenti esse assommavano a dodici), ciascuna costituita da uno o più villaggi e inserita in uno dei due distretti amministrativi in cui era suddivisa la valle. Alla Valle di Sotto appartenevano le regole di Soraga, Vigo, Pozza, Pera (con Monzon e Soial); alla Valle di Sopra appartenevano le regole di Mazzin (con Campestrin e Fontanazzo), Campitello (formata da due quartieri e dalla vicinia di Pian), Canazei (con Gries, Alba e Penia). Con gli inizi dell'età moderna si introdussero nel territorio trentino forme istituzionali rimaste in vita sostanzialmente fino alla fine dell'antico regime. Le unità amministrative distribuite sul territorio erano dette giudicature (o giurisdizioni). Nei luoghi dei due principati ecclesiastici di Trento e Bressanone dipendenti direttamente dai rispettivi vescovi vi erano organi propri, preposti all'amministrazione economica, politica e giudiziaria. Altrettanto in quelli dipendenti dalla contea del Tirolo. Giurisdizioni cosiddette patrimoniali, concesse dal principe territoriale (i vescovi o il conte del Tirolo) in amministrazione feudale, erano: la pretura di Rovereto (di dipendenza tirolese); le giurisdizioni infeudate alla nobiltà, dette anche giurisdizioni dinastiali, poiché un dinasta deteneva una serie ampia di prerogative, tra cui la potestà giudiziaria nei suoi primi livelli. Le cause provenienti dalle zone del territorio trentino di pertinenza tirolese, dopo i pronunciamenti da parte dei fori locali, passavano al Tribunale d'Appello di Innsbruck. Le vertenze giudiziarie nate in territori vescovili, dagli organismi giudiziari locali (che di solito detenevano la prima e la seconda istanza) passavano al tribunale supremo vescovile; le cause di valore molto elevato (al di sopra di una certa cifra) in ultima istanza giungevano direttamente ai tribunali dell'impero. Fonti statutarie: Landesordnung: fonte preminente per il Tirolo (in uso solo per pochi territori trentini annessi alla contea, in altri rimane lo Statuto di Trento, in altri ancora statuti propri); Statuto di Trento: fonte preminente nel principato vescovile; Statuti locali (di valle, dinastiali, di città e borgate ecc.): vigenza limitata e purché non in contrasto con lo Statuto di Trento; Carte di regola: normativa per l'organizzazione economica e civile delle comunità di villaggio. In tempi antichi giudice della Valle di Fassa era un villico-massaro, che aveva competenze solo sulle cause minori nella materia civile; la seconda istanza apparteneva agli organi giudiziari vescovili, con sede a Bressanone. La giudicatura di Fassa ottenne infatti la giurisdizione nella materia penale (criminale) solo nel 1697, potendo in precedenza esercitare solo quella civile. Successivamente le funzioni di giudice furono svolte da un vicario vescovile, che risiedeva nella valle. I vicari (giudici in prima istanza) e i capitani (amministratori e giudici in seconda istanza) erano le cariche più diffuse (oltre ad assessori, commissari, massari) sul territorio. Fonte giuridica preminente nella Valle di Fassa erano i decreti vescovili; in subordine si ricorreva alla Landesordnung tirolese, infine al

diritto comune. Capitano e vicario erano nominati, salariati e dimessi solo dal vescovo. Per lo meno nell'epoca finale dell'antico regime capitanato e vicariato si presentavano come un unico ufficio ma con compiti distinti: il capitano, come luogotenente del principe vescovo vigilava sui diritti di quest'ultimo, deteneva la direzione politica ed economica nell'ambito del distretto, esercitava la supremazia sugli altri ufficiali; il vicario invece amministrava la giustizia.

Lungo tutto l'antico regime nei territori asburgici fu assai forte il potere dei ceti o stati, gli Stände, cioè le componenti sociali del paese dotate di rilevanza politica, con le quali il principe territoriale condivideva la gestione del territorio. La dieta tirolese, il Landtag, una sorta di antico parlamento, era l'organo entro il quale periodicamente si riuniva la rappresentanza dei quattro ceti della contea (nobiltà, clero, città, contadini) per prendere decisioni soprattutto in merito alla materia fiscale. La dieta era dotata della facoltà di accogliere o meno le richieste fiscali inoltrate dal principe e dal diritto di organizzare all'interno della contea il prelievo. Le giurisdizioni del territorio (e quindi indirettamente le comunità rurali che vi facevano parte) partecipavano alla dieta all'interno della componente contadina. Con questo sistema furono rappresentate alle diete tirolesi anche alcune giurisdizioni appartenenti alla contea del Tirolo situate in territorio trentino.

Il principato vescovile di Trento e quello di Bressanone presenziavano alle diete tirolesi in qualità di membri aggiunti, al solo scopo di versare i contributi loro spettanti per la difesa comune del territorio, onere cui furono tenuti stabilmente a partire dal 1511. Le giurisdizioni vescovili e le comunità che vi facevano parte non avevano alcuna relazione con la dieta tirolese, essendo i territori dei due principati rappresentati solo dai vescovi e dai capitoli. Verso la fine del Settecento, con le riforme attuate nell'età dell'assolutismo illuminato, i ceti della contea furono gradualmente esautorati di molte prerogative.

Nell'epoca del riformismo settecentesco anche gli ambiti di autogoverno delle comunità furono maggiormente sottoposti agli uffici dello stato e le regole iniziarono a essere subordinate agli organismi politici insediati sul territorio.

Negli anni dal 1796 al 1801 sul territorio trentino si succedettero governi francesi e amministrazione austriaca, la quale aveva posto il principato vescovile di Trento sotto sequestro. Con la secolarizzazione del 1803 i due principati ecclesiastici di Trento e Bressanone furono annessi alla contea del Tirolo; la giurisdizione di Fassa venne inclusa nel Circolo all'Adige e Isarco insieme a Tiers, mentre le altre terre del vescovo brissinese furono aggregate al Circolo della Pusteria. La parte trentina del territorio fu divisa nei Circoli di Trento e Rovereto.

Nel 1805 l'intera regione trentino-tirolese passò al regno di Baviera, che all'inizio conservò la strutturazione in circoli ereditata dall'Austria. Nel 1808, nell'ambito della ristrutturazione del regno su modelli istituzionali francesi, la parte italiana del Tirolo fu riunita nel Circolo all'Adige, con capoluogo Trento, mentre la Val di Fassa, ancora il 30 marzo 1807, era stata scorporata dal giudizio distrettuale di Chiusa e inserita in quello di Cavalese.

Il territorio fu diviso in giudizi distrettuali, con compiti di controllo anche sui giudizi patrimoniali e dinastiali loro annessi (cui rimase solo la giurisdizione in materia civile).

La rivolta di Andreas Hofer del 1809 pose fine alla permanenza bavarese nel territorio trentino, il quale, con l'aggiunta della zona di Bolzano e privo del Primiero, nel 1810, dopo la sconfitta degli insorti, fu aggregato al Regno italico.

L'archivio comunale conserva due documenti della regola di Canazei nel fondo archivistico della frazione di Canazei: si presume trattarsi di copie ad uso dell'ufficio frazionale e per questo motivo lasciate nel fondo in cui sono state ritrovate.

Fonti normative

Ordine sovrano del re di Baviera 30 dicembre 1807, concernente l'amministrazione generale della facoltà delle fondazioni e comunale nel Regno

Editto del re di Baviera 24 settembre 1808, sul sistema comunale

Ordine generale del re di Baviera, 24 febbraio 1808, concernente l'amministrazione generale della facoltà delle fondazioni e comunale nel Regno di Baviera, Foglio del Governo n. 5

Ordinanza del cesareo regio Giudizio provinciale ed unitovi Capitaniato circolare ai Confini d'Italia del 5 gennaio 1805, che estende a tutto il territorio la circolare dell'i. r. Ufficio capitaniale del Circolo ai Confini d'Italia del 10 maggio 1787, che proibisce la convocazione delle regole generali senza preventiva autorizzazione delle autorità

Circolare 16 novembre 1796 con la quale tutto il Distretto del Trentino passa sotto l'amministrazione del Principe del Tirolo

Legge 4 gennaio 1807, Abolizione delle Regolanie maggiore e minore

Fonti archivistiche e bibliografia

- Archivio comunale di Canazei
Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale gli elaborati sottoindicati ed integrati con alcuni dati specifici:
-"Profilo istituzionale della regola di Canazei" a cura di M.NEQUIRITO, Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, 2002;
-"Linee di sviluppo.....a cura di M.NEQUIRITO e M.FAES, Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, 2002 (per il periodo austriaco);
-"Cesure (le) istituzionali nella storia dei comuni trentini. Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR, a cura di M. FAES, Servizio beni librari e archivistici della P.A.T., 1999" (per il periodo postunitario)
- Disposizioni normative sui comuni a cura del Servizio Beni Librari e Archivistici della P.A.T.

Note

1. Ma da altri documenti delle quattro vicinie (Canazei, n.11; Gries, nn.13-15,18,20) sembra di evincere che qualche porzione boschiva fosse rimasta ancora indivisa o almeno che gli ambiti di possesso dell'una o dell'altra frazione non fossero ben definiti.